



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 aprile 2010 (26.04)
(OR. en)**

8031/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0044**

**CULT 24
CODEC 335**

RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio
prop. Comm.:	7094/10 CULT 20
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo - <i>Stato di avanzamento dei lavori</i>

I. INTRODUZIONE

Nelle conclusioni del 20 novembre 2008 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentargli una proposta adeguata relativa alla creazione di un'"Etichetta del patrimonio europeo". La Commissione, in vista di questa iniziativa, il 9 marzo 2010 ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo. La proposta della Commissione, una volta pervenuta al Consiglio, è stata esaminata a livello di Gruppo.

II. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di decisione mira a istituire un marchio del patrimonio europeo a livello di Unione europea allo scopo di mettere in rilievo i siti che celebrano e simbolizzano l'integrazione, le idee e la storia dell'Europa.

La proposta della Commissione si basa su un progetto intergovernativo del 2006 che coinvolgeva 17 Stati membri oltre alla Svizzera ¹. Il fatto di innalzare il marchio a livello di iniziativa dell'Unione europea intende a conferirgli maggiori credibilità, visibilità e prestigio.

Sessantaquattro siti hanno ottenuto il marchio in base al sistema attuale, sulla scorta di selezioni operate dai singoli Stati membri. Secondo il nuovo schema proposto, ciascuno dei 27 Stati membri potrebbe proporre fino a due siti l'anno cui attribuire il nuovo marchio del patrimonio europeo. Un gruppo composto di esperti indipendenti valuterrebbe le proposte e sceglierebbe un sito all'anno per ciascun paese che riceverebbe la designazione. La partecipazione allo schema sarebbe volontaria.

Il sistema proposto per il marchio differisce da altre iniziative nel campo del patrimonio culturale, quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa, in quanto la decisione proposta mira a designare siti che hanno svolto un ruolo chiave nella storia dell'Unione europea. Essa prevede che i siti siano scelti in funzione del loro valore simbolico per l'Europa piuttosto che in base a criteri estetici o alla qualità architettonica. Inoltre, la decisione metterebbe in rilievo la dimensione didattica, concentrandosi soprattutto sui giovani e offrendo loro nuove opportunità di apprendimento sul ricco patrimonio culturale dell'Europa e sui valori democratici su cui si fondano la storia e l'integrazione europee.

¹ Fino ad oggi hanno ricevuto il marchio 64 siti nell'UE e in Svizzera.

III. ATTUALE SITUAZIONE DEI LAVORI AL CONSIGLIO

La presidenza spagnola ha previsto tre riunioni del Comitato per gli affari culturali ²allo scopo di raccogliere le reazioni iniziali delle delegazioni alla proposta della Commissione. A fine maggio è prevista un'altra riunione del Comitato per gli affari culturali onde permettere una snella transizione del fascicolo alla prossima presidenza belga.

IV. PRINCIPALI REAZIONI DELLE DELEGAZIONI

La proposta della Commissione è stata in generale accolta positivamente dal Comitato per gli affari culturali. Tutti gli Stati membri si sono mostrati favorevoli all'istituzione di un sistema di marchio del patrimonio di elevata qualità e piena credibilità, che si fondi sulla partecipazione volontaria.

Quanto al contenuto dettagliato della proposta molte delegazioni stanno ancora formulando una posizione definitiva. Tuttavia dalle discussioni in sede di Comitato sono emersi gli aspetti principali seguenti:

i) Partecipazione (articolo 4)

La Commissione propone che l'iniziativa sul marchio del patrimonio europeo in questa fase sia aperta solo alla partecipazione degli Stati membri dell'UE, ma riconosce che una più ampia partecipazione in futuro non è esclusa. Anche se l'approccio della Commissione ha riscosso notevole sostegno, vari Stati membri ritengono che fin da ora vada prevista una partecipazione più ampia.

² 16 e 24 marzo e 9 aprile.

ii) Numero di siti (articoli 10 e 18)

La Commissione propone che ciascuno Stato membro abbia la possibilità di preselezionare fino a un massimo di due siti all'anno. A livello di UE è infine scelto un sito al massimo per ogni Stato membro. Tuttavia gli Stati membri che non hanno partecipato all'azione intergovernativa avrebbero la possibilità di proporre fino ad un massimo di quattro siti prima dell'inizio della normale procedura di selezione.

Taluni Stati membri temono che, secondo la proposta della Commissione, il sistema del marchio possa crescere troppo rapidamente con effetti negativi sul prestigio, la credibilità e la gestibilità del sistema proposto. È stato proposto un approccio alternativo "a rotazione" secondo cui ogni Stato membro potrebbe selezionare i siti solo ogni tre anni.

Tuttavia varie altre delegazioni ritengono che la proposta della Commissione sia ragionevole al fine di ottenere una massa critica di siti di qualità e di garantire la copertura geografica necessaria ad un sistema dell'UE.

Inoltre talune delegazioni hanno proposto che il numero di siti sia determinato attraverso una ponderazione (ad es. dimensione/popolazione degli Stati membri) mentre altre hanno sottolineato la necessità di puntare piuttosto alla qualità nel processo di selezione, invece che alla quantità.

iii) Designazione definitiva (articolo 13)

La Commissione propone che ciascuno Stato membro abbia la possibilità di preselezionare fino a un massimo di due siti all'anno. Sulla base della raccomandazione di un panel di esperti indipendenti, la Commissione designa ufficialmente i siti ai quali assegnare il marchio del patrimonio europeo. La Commissione avrebbe anche il potere di ritirare il marchio ad un sito in cui i criteri non sono più rispettati.

Moltissime delegazioni sono dell'avviso che spetti al Consiglio, in quanto principale organo decisionale dell'UE, la competenza di designare i siti cui attribuire il marchio del patrimonio europeo sulla base della raccomandazione del panel e della proposta della Commissione. Tuttavia, secondo alcune delegazioni e la Commissione, la decisione definitiva dovrebbe essere lasciata alla Commissione. Per quanto riguarda il panel talune delegazioni pensano che il ruolo del panel di esperti indipendenti vada rafforzato conferendogli poteri decisionali concreti.

iv) Disposizioni transitorie (articolo 18)

La proposta della Commissione intende istituire un marchio del patrimonio europeo a livello di UE che stabilisca criteri di selezione, di valutazione nonché procedure di controllo uniformi, così come un nuovo logo. La proposta contiene disposizioni transitorie allo scopo di definire lo status dei siti che hanno già ottenuto il marchio del patrimonio europeo ai sensi dell'azione intergovernativa. Per garantire la coerenza globale dell'azione relativa al marchio del patrimonio nonché parità di trattamento tra tutti gli Stati membri, la Commissione propone di valutare nuovamente nel corso del primo anno di operatività del sistema del marchio del patrimonio europeo i siti già designati a livello intergovernativo in funzione dei nuovi criteri.

Varie delegazioni ritengono che le disposizioni che affrontano questo aspetto vadano chiarite; alcune di esse sono del parere che i siti esistenti debbano essere sottoposti a una procedura di valutazione e selezione più facile. Tuttavia altre delegazioni hanno appoggiato l'approccio della Commissione secondo cui i vecchi e i nuovi siti devono sottostare ai medesimi criteri di selezione.

v) Siti transnazionali (articolo 12)

La proposta della Commissione comporta l'idea di "siti transnazionali", ossia siti situati in diversi Stati membri che si riuniscono intorno ad un tema specifico. Tali siti dovrebbero essere situati in almeno due Stati membri diversi e dovrebbero essere preselezionati da parte di uno degli Stati membri interessati.

In generale le delegazioni hanno accolto favorevolmente l'idea dei siti transnazionali ma hanno chiesto maggior chiarezza sul concetto di sito transnazionale. Inoltre, talune delegazioni temono che nella pratica ciò significhi che lo Stato membro che presenta la candidatura di un sito sarebbe penalizzato nella procedura di selezione: di conseguenza hanno chiesto una quota separata per i siti transnazionali.

Le delegazioni hanno inoltre sollevato le seguenti questioni più tecniche:

- necessità di definizioni corrette e precise (articolo 2) e di obiettivi chiari (articolo 3);
- necessità di sottolineare l'identità e i valori europei piuttosto che dell'Unione europea (articoli 2 e 7);
- rapporto tra l'iniziativa sul marchio del patrimonio europeo e altre iniziative simili, quali l'elenco del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e gli "itinerari culturali europei" del Consiglio d'Europa, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni (articolo 5);
- criteri di selezione per l'attribuzione del marchio del patrimonio europeo (articolo 7);
- procedura di nomina e numero di esperti indipendenti facenti parte del panel di selezione; vari Stati membri ritengono che i membri del panel debbano avere esperienze e competenze in vari settori, compresa l'istruzione. Quanto al numero di esperti, vari Stati membri preferiscono un numero dispari di esperti: il voto decisivo spetterebbe alla presidenza del panel (articolo 8);
- necessità di trasparenza in tutte le fasi della procedura di selezione; alcuni Stati membri hanno chiesto che in caso di esclusione di un sito ne siano fornite motivazioni e giustificazioni (articoli 10 e 11);
- effetti della procedura di controllo e del ritiro del marchio (articoli 14 e 15);

- conseguenze pratiche e in termini di risorse per i siti che hanno ricevuto il marchio del patrimonio europeo; alcuni Stati membri chiedono che siano più chiari i requisiti in termini di comunicazione e di didattica dei siti in quanto potrebbero essere più ardui e onerosi per i siti più piccoli e gli Stati membri più piccoli (articoli 7 e 14);
 - ruolo dei giovani, in particolare aspetti didattici, in questa azione;
 - maggior enfasi sull'uso degli strumenti informatici e della digitalizzazione; nonché
 - conseguenze pratiche dell'entrata in vigore della decisione sul marchio del patrimonio europeo per quanto riguarda il calendario per la selezione, il controllo e la valutazione.
-